

**ATTI DI INDIRIZZO***Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

in materia di servizi pubblici locali, l'attenzione del legislatore nel corso delle ultime tre manovre di bilancio dello Stato e delle relative leggi finanziarie è stata posta su aspetti legati agli assetti proprietari degli stessi allo scopo di consentire privatizzazioni di società e aziende ex municipalizzate che liberassero risorse inscrivibili a bilancio degli enti proprietari per garantirne gli equilibri di bilancio medesimo, sia per la parte di investimenti, sia purtroppo anche per la parte corrente a causa dei pesantissimi tagli dei trasferimenti inferti ai comuni dalle norme riferite al patto di stabilità interna;

privatizzare effettivamente una società pubblica comunale o locale significa, per un comune o più soggetti pubblici locali proprietari, perderne la maggioranza e di conseguenza il controllo;

sono date modalità di privatizzazione congegnate nel solo interesse dei soci e, viceversa, modalità strutturate sia nell'interesse dei soci che della società oggetto di privatizzazione;

rientrano nel primo caso tutte quelle privatizzazioni dove il comune o più enti locali proprietari riducono sotto il 51 per cento la propria presenza nell'impresa, vendendo semplicemente la quota di maggioranza ad un soggetto privato, limitandosi alla mera sostituzione di un socio con un altro, non portando nessun beneficio alla società interessata sia in termini patrimoniali che operativi, laddove il beneficio si riflette invece *una tantum* sulle sole casse del comune o dei comuni venditori;

tale caso può rappresentarsi nella modalità di privatizzazione, primo caso in Italia, della società Aem spa di Milano quotata in Borsa, che è finalizzata dal

comune alla vendita per fare cassa, non traendone la società privatizzanda alcun vantaggio, dato peraltro che con le modalità di vendita proposte dalla giunta comunale non si realizza una alleanza ma un semplice acquisto da parte dei privati e una vendita da parte del comune, men che meno si realizza una *partnership* fra la società pubblica e ipotetiche altre società private in aggiunta a quelle già partecipanti al capitale e alla *governance* dell'azienda;

in tal caso « vendere » evoca la volontà del comune di liberarsi della maggioranza della società, senza nessuna conseguente strategia industriale e finanziaria proiettata in un futuro di consolidamento dell'azienda nel mercato dei servizi locali;

tale vendita compromette il ruolo strategico del socio di maggioranza pubblico esprimendosi nella detenzione della maggioranza della proprietà delle reti e degli impianti, la quale viene meno in virtù della rinuncia della detenzione della maggioranza del capitale azionario dell'azienda, in contrasto con quanto previsto dalla legge finanziaria 2004 che prevede che le società di patrimonio debbano essere a capitale interamente pubblico, a seguito dello scorporo della proprietà delle reti dalla gestione del servizio, benché tale indirizzo risulti di difficile applicazione in tutti i casi in cui i beni siano già di società miste che dovrebbero ricomparsi parte delle reti sostenendo ingenti esborsi finanziari;

tuttavia appare chiaro che, nella fattispecie di società miste già costituite, in virtù del nuovo articolo 113 del Tuel si fa riferimento a due possibilità di separazione: quella dell'attività di gestione delle reti dall'erogazione del servizio (comma 3) e quella (commi 2 e 13) della proprietà delle reti e degli impianti dall'erogazione del servizio, il problema sarebbe risolto tramite specifiche società delle reti che incorporassero nel loro patrimonio la quota maggioritaria pubblica del capitale distinguendole e separandole dalle società di

erogazione del servizio che potrebbero così essere anche totalmente privatizzate;

qualora però il patrimonio di reti e impianti restasse incorporato nelle società miste e qualora le stesse fossero sottoposte ad ulteriori *tranche* di privatizzazione sino alla riduzione al di sotto del 51 per cento di quota detenuta dal comune, risulterebbe inapplicata la nuova norma e lesa l'interesse pubblico costituito dalla garanzia del possesso delle reti da parte delle comunità locali al fine di garantire parità di accesso e regolarità del servizio per i cittadini, gli utenti, le famiglie e le imprese;

Poiché

il comune di Milano sta accingendosi a deliberare la vendita sul mercato di una ulteriore quota di Aem spa, società quotata in Borsa e già « privatizzata » per il 49 per cento del capitale azionario;

il comune di Milano intenderebbe ridurre la quota di capitale propria diventando così socio di minoranza della società medesima;

tale nuova fase di privatizzazione della società si basa su due proposte di delibera consiliare di iniziativa della giunta municipale, la prima delle quali (la n. 324) concernente la cessione di parte delle azioni Aem spa detenute dal comune di Milano nonché l'offerta di vendita accelerata e l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Aem spa, la seconda (la n. 325) concernente le modifiche da apportare allo statuto della società Aem spa;

a seguito delle modifiche statutarie che la giunta municipale di Milano propone all'approvazione del consiglio comunale e dell'assemblea di Aem spa, il comune manterrebbe una quota di minoranza in assemblea (33,4 per cento);

tale quota di minoranza del capitale, per effetto della nuova norma statutaria proposta, si tradurrebbe al contrario in una quota predeterminata di maggioranza nel consiglio di amministrazione;

il combinato disposto del ruolo di minoranza del comune nella detenzione del capitale con il non rispecchiamento del medesimo ruolo in seno al consiglio di amministrazione, il quale risulterebbe al contrario composto da una maggioranza di consiglieri nominati da un soggetto di minoranza quale il comune, proprio per effetto di un intreccio di norme tra loro contrastanti, potrebbe determinare una incerta e instabile *governance* della società oggetto di privatizzazione, con il possibile accumulo di conflittualità tra i diversi soggetti proprietari;

tutto ciò porterebbe alla situazione paradossale per cui un eventuale socio che per effetto di un Opa arrivasse a possedere l'intera quota azionaria non riferibile al comune di Milano (ovvero il 66,6 per cento) si troverebbe però ad essere rappresentato solo da una minoranza nel consiglio di amministrazione (tre su quattro nel caso di sette membri; tre su cinque nel caso di atto; quattro su cinque nel caso di nove) e che tale situazione potrebbe determinare contenziosi il cui effetto si riverbererebbe negativamente sia sulla proprietà della società e i suoi assetti come sul servizio e la qualità dello stesso che la società è tenuta a erogare ai cittadini, alle imprese e alle famiglie;

la modifica statutaria in esame prevede che, per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione, il voto di lista si sommi alla nomina diretta da parte dell'ente pubblico, e che tale disponibilità di sommatoria di nomine, si basa su un potere di nomina richiamantesi a poteri speciali riferiti ad uno specifico articolo di legge, l'articolo 2 lettera *d*) della legge n. 474, il quale tra l'altro è stato soppresso e superato dalla legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) articolo 4, comma 227, che della medesima lettera *d*) prevede la « nomina di un amministratore senza diritto voto », si configura perciò, secondo i firmatari della mozione, in contrasto con la normativa europea e nazionale vigenti;

le delibere sopra richiamate appaiano perciò non conformi all'attuale

disciplina che regola i servizi pubblici locali;

e poiché, come dalle conclusioni del parere richiesto ed espresso dal professor Guido Rossi che qui testualmente riportiamo: « Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ritengo che entrambe le modifiche statutarie, dirette a far conservare al comune la maggioranza nel consiglio della Aem, siano passibili di non infondate impugnative statutarie in quanto, nella sostanza, esse si presentano come un modo artificioso di manipolare i principi fondamentali della democrazia azionaria, in aperto dispregio della normativa interna è di quella comunitaria » si verrebbe a determinare una condizione di instabilità tale da prefigurare una inefficacia delle delibere di privatizzazione nelle quali i comuni dovessero risultare soci di minoranza ma in posizione di controllo dell'azienda, in quanto lesive della normativa comunitaria, come di quelle nelle quali dovesse determinarsi anche la sola perdita del controllo della proprietà strategica delle reti e degli impianti, in quanto lesive della normativa interna;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte alla liberalizzazione e la privatizzazione delle società dei servizi pubblici locali alla normativa europea al fine di disciplinare la normativa medesima a valere su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto dei principi fondamentali della democrazia azionaria, nonché ad adottare iniziative normative volte al riordino dei medesimi servizi locali nel pieno rispetto delle prerogative delle regioni e degli enti locali e finalizzate al mantenimento della proprietà delle reti e degli impianti, o almeno la maggioranza del capitale delle società delle stesse, in capo ai comuni e alla comunità locali.

(1-00334) « Quartiani, Tolotti, Pollastrini, Fumagalli, Capitelli, Ruzante, Raffaldini ».

La Camera,

premesso che:

le condizioni economiche degli enti locali si sono progressivamente deteriorate negli scorsi anni a causa del drastico ridimensionamento dell'entità dei trasferimenti erariali, cui si è associata la mancata definizione di una disciplina legislativa che attuasse compiutamente il dettato del nuovo articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla definizione dell'autonomia finanziaria di comuni e province;

i vincoli posti dalla disciplina del patto di stabilità interno hanno ulteriormente ridotto i margini di agibilità degli enti locali, costretti a ridimensionare significativamente il livello delle spese, a svantaggio della qualità e del livello dei servizi resi alla cittadinanza;

in taluni casi si sono determinate situazioni di vera e propria emergenza per l'impossibilità di alcuni comuni a far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'attuazione di programmi di notevole impatto sociale;

particolarmente significativo è il caso degli interventi a sostegno delle locazioni, che hanno subito, di fatto, una contrazione delle relative disponibilità finanziarie;

con la legge finanziaria per il 2004 le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla legge n. 431 del 1998 sono, infatti, rimaste immutate, rispetto a quanto stanziato dalla legge finanziaria per il 2003, essendo state confermate nell'importo di 246,010 milioni di euro annui e del tutto insufficienti rispetto al reale fabbisogno, quantificato in 571 milioni di euro, in quanto non scontano neppure l'aumento necessario per recuperare l'andamento del tasso di inflazione;

erano stati presi, su sollecitazione degli enti locali, precisi impegni da parte del Governo a rifinanziare il fondo sociale per l'affitto;

il mancato incremento delle risorse a disposizione suscita fortissime preoccupazioni.

pazioni in quanto sembra costituire un vistoso segnale di disattenzione nei confronti dell'aggravarsi del disagio abitativo che, come evidenziano in particolare i dati preoccupanti relativi alle grandi aree metropolitane del nostro Paese, ha raggiunto livelli di vera e propria emergenza sociale;

tale disagio discende in primo luogo dalla costante crescita del livello dei prezzi registratasi nell'ultimo biennio nel mercato immobiliare, largamente superiore al tasso di inflazione e, soprattutto, al potere d'acquisto dei salari e dei redditi da lavoro dipendente;

la crescita dei prezzi degli immobili, dovuta in larga misura, alla crisi del mercato azionario, si è tradotta in considerevoli aumenti degli affitti, che hanno raggiunto livelli inaccessibili per la maggior parte delle famiglie a medio e basso reddito, determinando, conseguentemente, l'aumento della richiesta di intervento da parte della pubblica amministrazione;

nella sola città di Roma, le domande di contributo all'affitto di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 pervenute negli anni 2001-2003 ammontano ad oltre 25.000, per l'anno in corso sono già pervenute 20.000 domande con contratto regolare, ma sarà possibile evadere solo 6.000 stante le risorse attuali;

le somme stanziare con la legge finanziaria per il 2004, sono rimaste invariate e la carenza di adeguate disponibilità economiche impedisce e impedirà la possibilità di tutelare adeguatamente cittadini socialmente ed economicamente più deboli;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano integrate le risorse assegnate per il finanziamento della legge n. 431 del 1998 riportandole al livello del 2001, in modo da garantire ai comuni, e in particolare a quelli in cui si registri la più forte tensione abitativa, la possibilità di soddisfare le numerosissime richieste di cittadini che, pur trovandosi in

gravi condizioni abitative, allo stato non possono veder soddisfatte le proprie esigenze.

(1-00335) « Pistone, Cialente, Buffo, Coluccini, Cennamo, Frigato, Vernetti, Di Gioia, Lettieri, Fluvi, Benvenuto, Labate, Reduzzi, Sciacca, Maura Cossutta, Melandri, Burtone, Merlo, Squeglia, Bettini, Amici, Nigra, Boato, Tocci, Sandri, Abbondanzieri, Angioni, Battaglia, Ceremigna, Cusumano, Deiana, Leoni, Lucidi, Nesi, Ostillio, Pisa, Rizzo, Rocchi, Ruggia, Vigni, Volpini, Zanella ».

\* \* \*

## ATTI DI CONTROLLO

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Interrogazioni a risposta scritta:*

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 111 del decreto legislativo n. 112 del 1998 è stato istituito, nell'ambito del disegno di riforma amministrativa avviato con la cosiddetta « legge Bassanini », il Servizio meteorologico nazionale distribuito;

secondo la norma citata tale struttura avrebbe dovuto godere di autonomia scientifica, tecnica ed amministrativa e svolgere compiti sia conoscitivi che operativi nel settore della meteorologia attraverso i suoi organi direttivi e scientifici. Il servizio si sarebbe dovuto articolare su base regionale e si sarebbe comunque avvalso della qualificata collaborazione di un ente tecnico centrale quale il Servizio meteorologico dell'aeronautica militare;